

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 9

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 ottobre 2006)

### INDICE

BELLINI: sul mancato rilascio di un visto per un cittadino albanese (4-00140) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 99	sulle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore olivicolo (4-00148) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali</i> )	Pag. 117
su controlli e verifiche sui contenitori di cartone da asporto per pizze (4-00175) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	101	sull'impiego per uso alimentare di una proteina prodotta con tecniche di manipolazione genetica (4-00427) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	119
BERSELLI: sull'accertamento e risarcimento dell'invalidità di un appartenente alla Polizia penitenziaria (4-00026) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	104	MALABARBA: sulla realizzazione di opere infrastrutturali nella provincia di Genova (4-00453) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	121
BULGARELLI: sull'esternalizzazione del servizio di mensa in una Questura (4-00236) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i> )	105	TOFANI: sulla possibilità di risarcimento danni per delle vittime del lavoro (4-00422) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	122
CICCANTI: su una procedura di rilascio di concessione di coltivazione ed utilizzazione di acque minerali naturali e di sorgente (4-00190) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	107	VALPIANA: su episodi di antisemitismo accaduti nella città di Padova (4-00350) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i> )	123
CURTO: sull'incendio di un vigneto confiscato ai sensi della normativa antimafia (4-00133) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i> )	110	ZUCCHERINI: su presunte irregolarità nell'assunzione di personale direttivo in un istituto alberghiero (4-00227) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> )	124
DE PETRIS: sulla situazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (4-00002) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	111	ZUCCHERINI, BRUTTI Paolo: sulla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio eugubino (4-00432) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	126



BELLINI. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale.* – Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 maggio 2005, esaminata la richiesta della ditta Azienda agricola Santo Stefano, con sede in Cantagallo (Prato), autorizzava la medesima ad assumere con contratto di lavoro subordinato stagionale, della durata di nove mesi, il lavoratore Malo Preparim, di nazionalità albanese, con la qualifica professionale di operaio;

il titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano, in data 16 giugno 2005, provvedeva a presentare all'Ufficio immigrazione della Questura di Prato un'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio al visto di ingresso lavorativo, da apporre sull'autorizzazione al lavoro rilasciata, in data 31 maggio 2005, dalla Direzione provinciale del lavoro di Prato a favore di Malo Preparim;

a seguito di un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Questura di Prato, il cittadino albanese Malo Preparim veniva rintracciato in data 21 giugno 2005 ed espulso dal territorio italiano, con decreto del Prefetto di Prato, il giorno 22 giugno, con contestuale decreto di accompagnamento coatto alla frontiera emesso dal Questore di Prato, convalidato dal giudice di pace di Prato ed eseguito nel medesimo giorno;

in data 6 luglio 2005, la Questura di Prato, con proprio decreto, rigettava l'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio presentata dal titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano, in quanto sul cittadino Malo Preparim sussisteva il divieto di rientro nel territorio dello Stato italiano;

successivamente, in data 3 ottobre 2005, il giudice di pace di Prato accoglieva il ricorso giurisdizionale proposto da Malo Preparim avverso il provvedimento di espulsione e conseguentemente la Questura di Prato revocava, in data 17 ottobre 2005, il proprio decreto di accompagnamento coatto alla frontiera e rilasciava al titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano il nulla osta provvisorio al visto di ingresso lavorativo per Malo Preparim;

il Ministro dell'interno, in data 15 febbraio 2006, vista l'istanza presentata, autorizzava Malo Preparim a rientrare in Italia, subordinandone l'ingresso al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritte dalla disciplina sull'immigrazione;

rilevato che:

il Consolato di Valona, nonostante la documentazione regolarmente presentata, ad oggi non ha ancora provveduto al rilascio del visto necessario al rientro di Malo Preparim in Italia;

l'Azienda agricola Santo Stefano ha subito un ingiustificato danno e continua a non poter usufruire delle prestazioni lavorative di Malo Preparim,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per consentire, in tempi ragionevolmente brevi, il rientro in Italia del cittadino albanese Malo Preparim e l'impiego dello stesso presso l'Azienda agricola Santo Stefano.

(4-00140)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – In data 22 novembre 2005 il Consolato a Valona ha negato il visto per lavoro subordinato richiesto dal sig. Preparim Malo, causa la mancata autorizzazione del Ministero degli affari esteri, in quanto lo stesso risultava in quel momento iscritto nella lista degli inammissibili del Sistema Informativo Schengen (SIS), a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Prato il 22 giugno 2005 (Decreto 381EA/2005).

In data 12 agosto 2005, per il tramite del legale di fiducia, il sig. Malo depositava ricorso presso l'Ufficio del giudice di pace di Prato avverso la predetta espulsione.

Con decreto del 30 ottobre 2005, il giudice adito accoglieva il citato ricorso ritenendo che il sig. Malo non avesse violato le norme sull'ingresso nel territorio nazionale ma si trovasse in una situazione di irregolarità, non avendo richiesto il permesso di soggiorno negli 8 giorni successivi; lo stesso giudice di pace riteneva, altresì, che tale irregolarità fosse sanata dall'autorizzazione al lavoro (flussi migratori anno 2005), rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro (DPL) di Prato il 31 maggio 2005, la quale, consentendo la regolare permanenza al ricorrente nel territorio italiano, rappresenterebbe, in sostanza, il medesimo approdo della procedura prevista per chi invece debba fare per la prima volta ingresso in Italia.

A tale riguardo giova precisare che, alla data dell'espulsione, la locale Questura non aveva ancora apposto il nulla osta provvisorio al visto di ingresso per lavoro, previsto come adempimento successivo all'autorizzazione rilasciata dalla DPL. Anzi, il sig. Malo all'epoca dell'adozione della citata espulsione non soltanto si era trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale già da oltre un anno, ma continuava a permanervi durante una fase della procedura in cui è previsto che l'aspirante lavoratore straniero non debba trovarsi nel Paese.

A seguito dell'accoglimento del ricorso, in data 15 febbraio 2006 il Ministro dell'interno ha autorizzato il cittadino albanese in parola a rientrare in Italia. Lo stesso ha quindi presentato una nuova richiesta di visto al Consolato a Valona, che è stato autorizzato da questo Ministero, in quanto nel frattempo il nominativo del sig. Malo è stato cancellato dal SIS.

Attualmente il visto è pertanto pronto per essere rilasciato, non appena il sig. Malo si presenterà al Consolato per ritirarlo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

CRUCIANELLI

(16 ottobre 2006)

BELLINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Lega consumatori Acli – Toscana, come riportato dal quotidiano «La Repubblica» in un articolo pubblicato il 18 maggio 2006 nelle pagine della cronaca locale fiorentina, ha presentato tre esposti alle Procure di Firenze, Pisa e Siena, con i quali si chiede che vengano eseguiti, con urgenza, controlli e verifiche in tutto il territorio toscano sui contenitori di cartone da asporto per pizze;

il sostituto procuratore del Tribunale di Firenze, Rodrigo Merlo, lo scorso 19 maggio 2006, alla luce dei contenuti degli esposti presentati dalla Lega consumatori Acli – Toscana, ha avviato un'inchiesta sui cartoni per le pizze da asporto e ha conferito al nucleo dei NAS l'incarico di accertare i rischi sanitari legati all'utilizzo di tali contenitori;

rilevato che, nei mesi scorsi, secondo quanto riportato da un'inchiesta pubblicata sul n° 14 del 6-13 aprile 2006 della rivista «Il Salvagente», due distinte analisi, svolte dal Laboratorio di Ricerca privato LabAnalysis di Pavia e dal Laboratorio di ricerche analitiche su alimenti e ambiente del Di.Pro.Ve. dell'Università di Milano, hanno individuato sostanze potenzialmente nocive per la salute del consumatore su alcuni contenitori di materiale cellulosico destinati al trasporto di pizza comunemente usati su tutto il territorio nazionale;

il LabAnalysis di Pavia ha condotto analisi sulla parte interna dei contenitori di cartone provenienti da quattro fabbriche diverse, e simulando le condizioni in cui si trova la scatola quando viene a contatto con la pizza appena sfornata, ha rilevato che tutti i campioni sono in grado di contaminare il cibo con composti fenolici, benzeni e naftaleni, ovvero con sostanze che in base alla normativa vigente non possono assolutamente venire a contatto con gli alimenti, nonché con il dietilsilftalato, una sostanza tossica bandita dall'Unione europea per tutti i beni di largo consumo;

i risultati del LabAnalysis di Pavia sono stati confermati dalle successive analisi effettuate dal Laboratorio di ricerche analitiche su alimenti e ambiente del Di.Pro.Ve. dell'Università di Milano su un secondo campione rappresentativo di cartoni per pizza comunemente utilizzati su tutto il territorio nazionale. In particolare, tali analisi avrebbero rilevato la presenza del di-isobutilftalato in quantità altamente preponderante rispetto a tutti gli altri componenti della frazione volatile già alla temperatura di 60°, ovvero in presenza della condizione meno drastica di stoccaggio della pizza in fase di *home delivery*, nonché la presenza di ftalato, ovvero di

una sostanza che non rientra tra quelle autorizzate per la fabbricazione di pellicole di cellulosa;

in data 26 maggio 2006 l'Università di Milano ha pubblicato sul proprio sito *Internet* un aggiornamento della propria ricerca, nella quale si sottolinea che: «In quattro contenitori analizzati al fine di identificare altri composti diversi dal di-isobutilftalato (plastificante anch'esso individuato per GC/MS), è risultata presente una serie di picchi corrispondenti a composti isomeri del bis(1-metiletil)-naftalene, di cui riportiamo il tracciato GC/MS»;

gli esposti presentati dalla Lega consumatori Acli - Toscana evidenziano il timore che i contenitori di cartone da asporto per pizze analizzati siano prodotti, in contrasto con le norme in vigore, mediante l'utilizzo di cellulosa riciclata;

il Ministero della sanità, sollecitato dalla Lega consumatori Acli - Toscana in merito all'allarme sollevato dai risultati delle due ricerche sopra citate, il 6 aprile 2006 avrebbe diramato un comunicato con il quale si ribadiscono le normative vigenti, si richiamano le imprese dei settori interessati al rispetto di tali norme e gli organi deputati al controllo a vigilare sul territorio. In tale comunicato, tuttavia, non vengono fornite indicazioni precise ai produttori sulle metodologie analitiche e sui materiali da utilizzare nella fabbricazione dei cartoni da asporto per pizze, in relazione agli usi per i quali detti prodotti sono destinati;

da un articolo pubblicato il 21 maggio 2006 sul «Corriere della Sera» si apprende che i controlli effettuati dalle Regioni non hanno finora prodotto risultati simili a quelli effettuati nei laboratori sopra citati, in quanto le analisi di cessione vengono fatte a temperatura ambiente e i laboratori non verificano il tipo di cellulosa utilizzato per gli strati interni del cartone;

la Regione Toscana e l'assessorato alla Salute si stanno adoperando per chiedere al Ministero della salute direttive specifiche ed una metodologia di riferimento necessarie per poter avviare le indagini e le analisi del caso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di effettuare adeguati controlli sui contenitori di cartone per pizza, nel rispetto della legislazione vigente e a tutela della salute dei consumatori, anche in considerazione dei risultati e delle analisi effettuate dal LabAnalysis di Pavia e dal laboratorio di Ricerche analitiche alimentari e ambientali dell'Università di Milano.

(4-00175)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. - Nel 2005 la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero della salute l'indagine analitica effettuata dal laboratorio privato LabAnalysis di Pavia su imballaggi di cartone riciclato per la confezione di pizze da asporto forniti dalla ditta D.P.A., che produce e distribuisce con-

tenitori per pizza indicati dalla stessa azienda come alternativi ai prodotti presenti sul mercato.

Il Ministero, con una nota dell'8 luglio 2005, ha richiamato l'attenzione degli organi regionali sulla normativa vigente relativa ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sia di carattere generale (decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e regolamento (CE) n. 1935/2004) sia le disposizioni specifiche (decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche).

Nella medesima nota veniva ricordata la circolare ministeriale del 27 marzo 2001, diramata agli Assessorati regionali alla sanità, al fine di assicurare interventi di controllo mirati ed omogenei sul territorio; in particolare, per i materiali ed oggetti di cartone destinati a venire a contatto con gli alimenti ottenuti con materiali di riciclo, è precisato che: «Per ciò che concerne l'uso del cartone riciclato, a contatto con gli alimenti, il decreto del Ministero 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, prevede alla sezione 4, parte A, che le materie fibrose cellulosiche provenienti da riciclo possano essere impiegate soltanto per ottenere manufatti destinati a venire a contatto con gli alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione.

Le carte e i cartoni così preparati devono rispettare i requisiti di purezza previsti dal decreto 18 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979). Pertanto l'utilizzo di contenitori preparati con fibre riciclate è consentito per quegli alimenti per i quali, nella classificazione convenzionale di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1993 n. 220, non sono previste prove con simulanti».

Si è inteso, pertanto, precisare agli organi di controllo ed agli operatori che l'impiego di carta riciclata è consentito soltanto per gli alimenti «solidi secchi», tra cui non rientra la pizza.

Con la stessa circolare sono state fornite anche indicazioni operative per la vigilanza presso le aziende produttrici e le aziende utilizzatrici in qualsiasi fase della filiera, allo scopo di controllare la conformità alle norme vigenti dei materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

L'Istituto superiore di sanità (ISS), esaminato lo studio volto ad evidenziare se tali campioni fossero in grado di alterare la pizza dal punto di vista organolettico (gustativo e olfattivo), ha ribadito che l'uso di carta riciclata è vietato nei cartoni per pizza d'asporto e che l'impiego di carte riciclate è comunque subordinato al controllo dei requisiti di purezza, ossia al controllo del piombo (limite 3  $\mu\text{g}/\text{dm}^2$ ) e policlorobifenili (limite 2 ppm).

L'ISS ha precisato che, in base alle condizioni di prova adottate, i risultati ottenuti dal laboratorio LabAnalisys non risultano immediatamente traducibili in un reale danno organolettico o compositivo accertato per la pizza.

Per quanto riguarda la ricerca qualitativa condotta dal Laboratorio di ricerche analitiche su alimenti ed ambiente del Di. Pro. Ve. dell'Università di Milano, si precisa che essa è attualmente all'esame dell'Istituto.

Si segnala, inoltre, che nel gennaio 2006 il Ministero della salute ha diramato agli organi di controllo sul territorio una circolare per definire le responsabilità e, quindi, gli obblighi delle imprese produttrici di imballaggi per alimenti e delle industrie alimentari, alla luce della nuova normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti; la circolare, al fine di consentirne la massima diffusione, è stata pubblicata nel sito istituzionale.

In relazione alle informazioni riportate dagli organi di stampa sulla presenza di «sostanze nocive sui cartoni delle pizze», il Ministero, con il comunicato del 6 aprile 2006, ha ribadito che le disposizioni già vigenti dal 1973 stabiliscono le modalità per il controllo analitico di carte e cartoni, le caratteristiche della loro composizione, nonché l'uso cui sono destinati, «stabilendo per la carta e per i cartoni requisiti di purezza specifici quali piombo e policlorofenili».

Si precisa, infine, che il Ministero ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica delle strutture territoriali che effettuano le analisi per il settore degli imballaggi, richiedendo agli Assessorati competenti informazioni sui controlli effettuati, allo scopo di organizzare, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, laboratorio nazionale di riferimento per i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, alcuni «proficiency test» per l'affidabilità dei risultati analitici.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(13 ottobre 2006)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

Giorgio Gamberini residente a Pieve di Cento (Bologna), in via Ugo Foscolo 35, era in servizio fino al 28 dicembre 1989 con il grado di assistente del Corpo di Polizia penitenziaria e dipendente della Direzione della Casa circondariale di Bologna;

il 27 marzo 1998 Giorgio Gamberini aveva subito gravi lesioni personali in occasione di un incidente stradale avvenuto a Modena mentre si trovava in servizio a bordo di un'autovettura del Corpo;

la gravità delle lesioni sofferte resero Gamberini totalmente inidoneo al servizio. Perse il lavoro e risultò non più altrimenti collocabile per infermità assoluta;

attualmente percepisce una pensione di poco superiore a 1.200,00 euro mensili e nulla il Ministero ha ancora deciso in ordine a quanto richiesto dall'interessato e cioè equo indennizzo, pensione privilegiata, assegno di incollocabilità, scatti biennali derivanti dalla legge 539/50, assegno di cumulo per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio,



incremento stipendiale annuo *ex regio decreto-legge* 1290/22, poi legge 539/50,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia ancora deciso in ordine alle richieste di Giorgio Gamberini;

quanto tempo si preveda che sia necessario ancora perché questo avvenga.

(4-00026)

(31 maggio 2006)

RISPOSTA. – Il Ministero ha provveduto, una volta esperite tutte le pratiche di rito e raccolta la necessaria documentazione, a trasmettere al Comitato di verifica per le cause di servizio, in data 3 aprile 2006, una dettagliata relazione, accompagnata dal relativo carteggio, concernente l'incidente stradale di cui è rimasto vittima il signor Gamberini.

Compito del succitato Comitato è quello di esprimere un motivato parere tecnico-sanitario sulla dipendenza o meno da causa di servizio della patologia lamentata dal dipendente.

Si è, pertanto, in attesa, così come già comunicato al sig. Gamberini più volte, di conoscere le determinazioni del Comitato, cui seguiranno, da parte dell'amministrazione, i pronunciamenti inerenti sia la concessione della pensione che l'assegno di incollocabilità.

Per quanto concerne, invece, gli scatti biennali e l'incremento stipendiale derivanti dalla legge 539/90, si fa presente che il Consiglio di Stato, con parere n. 452 del 13 dicembre 1999, ha stabilito che tali benefici di legge vengono concessi al personale che ha ottenuto l'ascrivibilità ad una delle categorie di menomazione comprese fra la 1<sup>a</sup> e l'8<sup>a</sup> della tabella A, purché in attività di servizio.

Si evidenzia, infine, che il sig. Gamberini non ha diritto al predetto beneficio dal momento che il processo verbale della C.M.O. è intervenuto il 18 novembre 2002, e quindi successivamente alla sua data di cessazione dal servizio.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(10 ottobre 2006)

BULGARELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nella Questura di Matera dal 1° gennaio 2006 è stato esternalizzato il servizio mensa della Polizia di Stato;

tra gli addetti al ristoro, l'operatore esperto all'alimentazione, il sig. Smaldore Rocco aveva richiesto di mantenere le mansioni precedenti, o comunque di essere assegnato all'Ufficio vettovagliamento, al fine di continuare ad occuparsi del settore mensa, seppure con mansioni amministrative;

con il mantenimento del sig. Smaldore alle mansioni mensa, l'Amministrazione avrebbe potuto appaltare metà servizio cucina e ottenere un risparmio, al contempo reimpiegandolo in mansioni amministrative nell'ambito dell'Ufficio vettovagliamento avrebbe reso possibile la restituzione di ben due poliziotti adibiti impropriamente a compiti che esulano in modo evidente dai compiti di istituto, conseguendo un risparmio ancora maggiore;

ciononostante i responsabili del servizio mensa, nella persona dei rappresentanti governativi locali (Questore-Prefetto), non solo hanno appoggiato la completa esternalizzazione del servizio, ma non hanno altresì assegnato il sig. Smaldore all'Ufficio vettovagliamento, impedendo nei fatti l'ottimizzazione delle risorse della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per evitare l'esternalizzazione selvaggia dei servizi ristoro, riconoscendo la dignità professionale degli addetti all'alimentazione assunti con quei compiti e che rivendicano il mantenimento di mansioni proprie del profilo per cui hanno superato pubblico concorso;

se il Ministro intenda applicare la legge 121/81 che prevede l'assegnazione esclusiva dei compiti amministrativi al personale civile dell'amministrazione dell'Interno, restituendo ai compiti di istituto il personale di pubblica sicurezza impropriamente impiegato;

se intenda richiamare le competenti autorità nel territorio provinciale di Matera per restituire, al contempo, la propria dignità professionale all'operatore esperto all'alimentazione sig. Rocco Smaldore.

(4-00236)

(4 luglio 2006)

RISPOSTA. – L'esternalizzazione del servizio di mensa della Questura di Matera rientra nel progetto di privatizzazione di tali strutture e dei bar istituiti presso gli uffici della Polizia di Stato, individuato tra gli obiettivi strategici della direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero dell'interno per l'anno 2004.

In tale quadro, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo le conseguenti direttive per disciplinare e razionalizzare le relative procedure, grazie alle quali sarà possibile realizzare rilevanti economie rispetto al sistema precedentemente adottato.

In particolare, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Matera il 15 dicembre 2005 ha stipulato con il Consorzio Ars et Labor di Nola (Napoli) un contratto di appalto del servizio mensa per la somministrazione dei pasti al personale della Polizia di Stato ed agli altri aventi diritto, superando il preesistente sistema che nel tempo aveva evidenziato vistose inadeguatezze.

A seguito del citato contratto la Questura ha deciso, per ragioni organizzative, una volta superato il periodo di transizione ed ultimati i neces-

sari adempimenti, di ridurre l'aliquota del personale adibito all'Ufficio vettovagliamento ad una sola unità – il gestore – con il compito di vigilare sulla corretta prestazione del servizio stesso e con le responsabilità dell'agente contabile, anche ai fini della rendicontazione giudiziale. Si tratta di funzioni che, come sottolineato dal Questore, non potrebbero essere convenientemente espletate dal dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno menzionato dall'interrogante, in considerazione tanto del profilo professionale del predetto, Operatore esperto per l'alimentazione, quanto delle mansioni di Operatore amministrativo contabile – cui è stato adibito mediante passaggio orizzontale, con specifico provvedimento, fino al 31 dicembre 2006 – che prevedono l'espletamento di operazioni contabili semplici.

Allo stato, quindi, non si intravede la possibilità di proficuo impiego del dipendente nell'Ufficio vettovagliamento con le mansioni proprie del relativo profilo, in considerazione anche del fatto che fra gli obiettivi prefissati dal nuovo assetto organizzativo, vi sono appunto la semplificazione dell'apparato gestionale e la riduzione dell'organico.

Per ciò che riguarda, in generale, la problematica del corretto impiego del personale civile dell'interno nelle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che appare, peraltro, non in discussione nel caso in argomento, il Ministero persegue da tempo l'obiettivo della piena attuazione dell'articolo 36 della legge 121/1981, compatibilmente con le concrete disponibilità, onde consentire la restituzione alle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato impiegato in mansioni non proprie.

*Il Vice Ministro dell'interno*

MINNITI

(12 ottobre 2006)

CICCANTI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso:

che nel gennaio 2000 il Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno (CIIP) – ora Società Cicli Integrati Impianti Primari spa – ha ottenuto dalla Regione Marche, al tempo competente in materia, il permesso di ricerca di acque minerali denominato «Sorgenti dei monti Azzurri», dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi della legge regionale 32/1982, in quanto sede dell'area interessata alla ricerca;

che, completati gli interventi di captazione e prelievo previsti dal piano di ricerca, dalle analisi chimico-fisiche delle acque effettuate presso l'Università di Camerino (Macerata) è risultata l'ottima qualità oligominerale dell'acqua, soprattutto in relazione ai benefici effetti sulla salute;

che, a seguito dei positivi riscontri della ricerca effettuata, lo stesso CIIP spa ha redatto un piano tecnico-economico e finanziario per l'imbotigliamento dell'acqua, chiedendo alla Regione Marche il rilascio della concessione di coltivazione, con istanza risalente al lontano febbraio 2002;

che, in ragione della entrata in vigore della legge regionale 10/1999, art. 32, la competenza a rilasciare la concessione di coltivazione è passata alla Provincia di Ascoli Piceno alla quale, contestualmente, è stato anche trasmesso tutto il fascicolo concernente l'istanza dello stesso CIIP spa;

che nell'ottobre 2003 (dopo oltre un anno di trasmissione dei documenti da parte della Regione Marche) la Provincia di Ascoli Piceno – giusta delibera della giunta provinciale 384/2003 – ha richiesto un supplemento di documentazione in coerenza con le nuove disposizioni adottate per regolamentare i «procedimenti di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali»;

che il CIIP spa, con la dovuta celerità, ha rimesso la prescritta documentazione integrativa nel dicembre 2003;

che l'art. 13 della legge regionale 32/1982 prevede che la concessione di coltivazione dell'acqua sia accordata sulla base della valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni relativi allo sviluppo economico-occupazionale della zona interessata, una volta accertati i requisiti della stessa acqua dal punto di vista sanitario;

che il Comune di Arquata è un comune montano dell'entroterra piceno, terzultimo della graduatoria dei 246 comuni marchigiani per reddito *pro capite* e che dall'iniziativa industriale di che trattasi riceverebbe un forte impulso allo sviluppo economico e sociale;

che, dal punto di vista ambientale, la captazione della sorgente oggetto di richiesta non determina alcun danno, non avendo effetti né sulla sorgente situata a monte, già captata dallo stesso CIIP per uso pubblico, né sul terreno, perché le opere di captazione sono state realizzate a partire dal 1930;

che, dal punto di vista economico, la produzione industriale prevede un investimento di oltre 7 milioni di euro per una occupazione di circa 30 persone, oltre l'indotto e l'imbottigliamento di 142 milioni di bottiglie nei primi 4 anni con due linee di produzione, da 0,5 litri e 1,5 litri ed una terza linea da realizzare dopo 4 anni per arrivare a 300 milioni di bottiglie;

che la Regione Marche ha ritenuto compatibile con la programmazione regionale detta iniziativa dando il proprio parere favorevole ed un contributo di co-finanziamento di 250.000 euro – giusta delibera della giunta regionale 161/2004 – ad un «contratto di programma della filiera agroindustriale» presentato dal Consorzio per l'Industrializzazione della Vallata del Tronto (CONSIND) di Ascoli Piceno al Ministero delle attività produttive e dal CIPE ammesso al finanziamento;

che nel dicembre 2004, la Giunta provinciale di Ascoli Piceno, con delibera 517/2004, ha sospeso – inespugnabilmente – la procedura di rilascio della concessione di coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, nonostante si trattasse di un atto di gestione di competenza dirigenziale e fosse stato definito con un parere favorevole – dopo tre conferenze di servizi – il rilascio della predetta concessione;

che appare chiaramente vessatorio ed ostativo l'aggravio di procedura della Provincia, con il chiaro intento di sterilizzare l'iniziativa del CIIP spa e penalizzare il territorio del Comune di Arquata, stante la ripetuta contrarietà ideologica all'imbottigliamento delle acque minerali da parte del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, partendo dall'incontrovertibile assunto dell'acqua quale bene primario dell'umanità, non sfruttabile commercialmente,

si chiede di conoscere:

quali elementi e criteri siano stati seguiti e se siano stati formulati indirizzi ministeriali per poter valutare la compatibilità dell'esigenza di sfruttamento economico delle acque sorgive con il principio stabilito con il comma 2, art. 1, legge 36/1994, che recita: «Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;

quante e quali concessioni di coltivazione di acque minerali siano state finora rilasciate a livello nazionale tenendo conto del comma 1, art. 3, della legge 36/1994, ossia previo studio del bilancio idrico da parte dell'Autorità di bacino competente; ovvero se siano state valutate le concessioni rilasciate in riferimento al bilancio idrico definito successivamente;

se siano stati definiti protocolli di valutazione a livello ministeriale della quantificazione numerica del «bilancio idrico»;

se sia legittimo inibire l'esercizio di un'attività economica la cui autorizzazione è stata avanzata nel 2000, a causa di adempimenti di studio e verifica ambientale non effettuati da parte degli enti competenti alla tutela ambientale del territorio;

se le competenze di cui agli articoli 1 e 3 siano connesse al rilascio delle concessioni per la coltivazione delle acque minerali in quanto attività propedeutiche, ovvero attengano alle competenze regionali in quanto «governo del territorio», per le quali non risulta esserci legge regionale di attribuzione alle province nella Regione Marche.

(4-00190)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – La società «Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a.» il 13 aprile 2006 ha richiesto al Ministero il riconoscimento, come «minerale», dell'acqua captata nell'area di ricerca mineraria sita nel Comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), allegando copia della determinazione dirigenziale 6 aprile 2006 del Dirigente del Servizio tutela ambientale – rifiuti – energia della Provincia di Ascoli Piceno, con la quale viene accordata alla società citata la concessione di coltivazione di acque minerali, denominata «Sorgente dei Monti Azzurri», fino alla data del 5 aprile 2016.

La domanda e la relativa documentazione sono state trasmesse in data 31 maggio 2006 al Consiglio superiore di sanità, al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

È opportuno rilevare che i quesiti posti nell'interrogazione parlamentare in esame esulano dalle competenze di questa amministrazione, in quanto le disposizioni normative nel settore delle acque minerali affidano al Ministero soltanto l'iniziale momento del riconoscimento, attribuendo agli organi regionali gli aspetti connessi con il rilascio delle concessioni minerarie, nonché con l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali riconosciute.

La relazione, acquisita tramite la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno, nella quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale – rifiuti – energia della Provincia di Ascoli Piceno illustra dettagliatamente l'*iter* procedimentale adottato per la concessione della coltivazione di giacimenti di acque minerali alla suddetta società è a disposizione dell'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(13 ottobre 2006)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

le iniziative che il Ministro in indirizzo ritenga di dover assumere al fine di fare luce sull'inquietante atto criminale avvenuto in Agro di Torchiarolo (Brindisi), località nella quale, durante la notte del 10 giugno 2006, ignoti hanno bruciato quattro ettari di vigneto realizzato su terreni confiscati ai sensi della vigente normativa antimafia;

le valutazioni del il Ministro sull'episodio che, lungi dal costituire un fatto isolato, potrebbe costituire l'ulteriore conferma di una ripresa di attività criminose non comuni ma organizzate, anche in ragione del significato simbolico che l'evento ha assunto;

le determinazioni cui intenderebbe giungere il Governo, al di là dello specifico episodio, ove dall'analisi complessiva dovesse emergere una verità inquietante: la ricostituzione della Sacra Corona Unita intera di Brindisi.

(4-00133)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Nella notte fra l'11 e il 12 giugno 2006, un incendio ha interessato un vigneto in contrada Valesio del Comune di Torchiarolo, con danneggiamento di circa 4 ettari di terreno.

L'immobile interessato è ricompreso fra i beni da tempo confiscati dal Tribunale di Brindisi con decreto del 3 novembre 1993 ai sensi della normativa antimafia, ad un pregiudicato di San Pietro Vernotico residente a Torchiarolo, ex collaboratore di giustizia, ritenuto, in passato, uno dei massimi responsabili della «Sacra Corona Unita».

A suo carico esistono numerosi precedenti di reati di vario genere; dopo lunghi periodi di detenzione, è stato sottoposto, il 3 ottobre 2002, alla sorveglianza speciale per la durata di anni 5.

Il 10 febbraio 2005 lo stesso è stato nuovamente arrestato, dovendo espriare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, per delitti in materia di spaccio di stupefacenti.

Per tale provvedimento, su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Lecce con atto n. 65/200, datato 3 febbraio 2005, è stata disposta l'esecuzione in regime di detenzione domiciliare in S. Barbara di Torchiarolo, località che rientra nell'ambito di terreni ed immobili confiscati allo stesso, con fine pena prevista per il 10 aprile 2007.

Nello specifico, parte dei terreni, ed in special modo quello su cui si è sviluppato l'incendio, sono stati assegnati in conduzione recentemente all'associazione «Libera».

Pur risultando probabile la natura dolosa dell'evento, come riferito dagli organi inquirenti, non sono stati rinvenuti elementi per avvalorare con certezza l'ipotesi investigativa.

Sull'episodio sono tuttora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, per individuare movente ed esecutori dell'episodio delittuoso.

In ordine al pericolo circa l'eventuale riorganizzazione di un'associazione criminale strutturata con caratteristiche di tipo mafioso nell'area, allo stato non sono stati riscontrati segnali univoci in tal senso, pur essendosi registrati recentemente alcuni episodi delittuosi di reati contro il patrimonio, consumati soprattutto in danno di aziende agricole, che hanno suscitato un comprensibile timore di ripresa di fenomeni estorsivi.

L'azione investigativa, anche sulla base delle direttive emanate in sede di riunione tecnica delle forze di polizia, presieduta dal Prefetto, è sempre intensa e capillare volta a prevenire e contrastare i tentativi di riorganizzazione degli assetti criminali disgregati dalle operazioni di polizia poste in atto in passato.

*Il Vice Ministro dell'interno*

MINNITI

(11 ottobre 2006)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Risulta all'interrogante che:

con nota del 23 marzo 2006 il Sottosegretario per la salute, con delega alle politiche veterinarie, sen. Cesare Corsi, ha richiesto alla Regione Campania un intervento punitivo nei confronti del Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), dott. Domenico Fenizia;

la motivazione di tale grave richiesta risiederebbe nel presunto comportamento scorretto tenuto dal direttore dell'IZSM, il quale avrebbe sostenuto diverse ipotesi di intervento in materia di prevenzione di malat-

tie diffuse negli allevamenti zootecnici, con particolare riferimento alle strategie di politica veterinaria adottate dal Ministero della salute nei confronti della brucellosi e della *blue tongue* (lingua blu);

per quanto concerne la brucellosi, la tesi sostenuta dal dott. Fenizia, in merito alla genoresistenza nei bufali, è stata recentemente oggetto di una pubblicazione scientifica nella prestigiosa rivista «Infection and Immunity»;

per quanto concerne la profilassi vaccinale della *blue tongue* lo stesso Ministero della salute ha dovuto prendere atto dei danni agli allevamenti e dei rischi di diffusione della malattia provocati dall'adozione del vaccino attenuato ed è stato costretto, anche a seguito delle proteste dei comitati di rappresentanza degli allevatori e delle Regioni interessate, a modificare sostanzialmente la strategia di intervento con l'adozione del vaccino inattivo;

l'azione del dott. Fenizia, nella qualità di direttore dell'IZSM, risulta peraltro irreprensibile sotto il profilo della competenza e dell'impegno professionale, avendo egli contribuito in modo sostanziale alla riorganizzazione e al rilancio dell'attività dell'Istituto in questione ed essendosi sempre correttamente attenuto ai doveri relativi alla funzione svolta;

l'adozione di provvedimenti disciplinari rivolta a reprimere preventivamente l'espressione di legittime opinioni scientifiche, peraltro ampiamente dibattute anche nelle organizzazioni professionali di categoria, appare illegittima e contraria agli interessi del servizio veterinario pubblico, che invece dovrebbe raccogliere e sviluppare le istanze di approfondimento tematico e valorizzare le professionalità presenti sul territorio;

la libera espressione di opinioni scientifiche è peraltro tutelata dal codice deontologico della categoria dei medici veterinari (articoli 3, 7 e 8), dal contratto collettivo nazionale del lavoro del settore ed è tutelata per i dirigenti pubblici generali dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 16, 19, comma 7, 20, 21 e 55);

in data 28 aprile 2006 il Commissario straordinario dell'IZSM ha adottato nei confronti del dott. Fenizia un provvedimento di sospensione dalla carica di direttore,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario ed urgente revocare la nota del Sottosegretario delegato alle politiche veterinarie del 23 marzo 2006 relativa all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ed avviare un idoneo approfondimento delle politiche veterinarie in materia di lotta alla brucellosi ed alla *blue tongue*, confermando nel contempo la legittimità dell'espressione di diverse opinioni scientificamente fondate nel servizio veterinario pubblico;

se non si ritenga altresì necessario ed urgente richiedere la sospensione, d'intesa con la Regione Campania, del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del direttore dell'IZSM dott. Domenico Fenizia, consentendone la piena reintegrazione nelle funzioni, tenuto conto che



nulla è stato contestato all'interessato per l'attività di gestione svolta e per i risultati raggiunti.

(4-00002)

(4 maggio 2006)

RISPOSTA. – La difficile risoluzione del problema della lotta ed eradicazione della brucellosi bufalina in Campania è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di vari piani straordinari regionali e di varie ispezioni comunitarie ed *audit* ministeriali, i quali hanno rilevato con crescente preoccupazione la persistenza di aree di infezione, in particolare nelle aree di competenza della ASL CE/2 in provincia di Caserta.

La mancata eradicazione e la non corretta applicazione delle norme comunitarie hanno indotto le competenti autorità della Commissione europea a richiamare l'attenzione delle autorità sanitarie italiane paventando anche il divieto di esportazione di prodotti tipici dell'allevamento bufalino campano verso altri Stati membri dell'Unione europea e verso i Paesi terzi per le implicazioni negative sulla tutela della salute pubblica.

Le posizioni assunte soprattutto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) del Mezzogiorno di Portici (Napoli), organo tecnico-scientifico di riferimento locale, hanno da molto tempo generato dubbi sulle modalità di esecuzione dei piani di eradicazione regolamentati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ostacolando la lotta nei confronti di una patologia che risulta essere una grave malattia trasmissibile anche all'uomo (zoonosi), e avallando negli anni assunti scientifici che hanno consentito di utilizzare il latte proveniente da animali infetti, sebbene trattato termicamente, in contrapposizione al divieto assoluto che le norme comunitarie (direttive CE 92/46 e 92/47) e nazionali (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54) impongono.

Nell'ambito della lotta e dell'eradicazione della brucellosi bufalina la Regione Campania nel 2003 aveva predisposto di concerto con il Centro di riferimento nazionale per la brucellosi (CRN) un piano straordinario idoneo da un punto di vista sia tecnico-scientifico che normativo, approvato dalla Commissione europea.

Il piano prevedeva, entro trenta giorni dalla conferma diagnostica, l'abbattimento degli animali positivi ed il ricorso alla profilassi immunizzante degli animali prepuberi.

Il direttore dell'IZS del Mezzogiorno, dottor Domenico Fenizia, con una nota del 29 novembre 2004, inviata ai componenti dell'Unità di crisi del Piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina nella Regione Campania e al relativo Presidente della Regione, ma non alla competente autorità centrale, sollevava rilievi tecnici di contrapposizione inerenti le procedure adottate dal predetto piano, tanto da affermare l'inefficacia degli abbattimenti quale strumento di controllo della brucellosi e la propensione all'autosterilizzazione spontanea della specie bufalina e proprio in questo trovava giustificazione la possibilità di utilizzare il latte proveniente da animali infetti seppur trattato termicamente. Nella mede-

sima nota sottolineava che la presenza di un numero significativo di capi bufalini sieropositivi da abbattere di per sé rendeva impossibile la ricostituzione numerica dei bufali negli allevamenti infetti e determinava gravi ripercussioni sulle capacità produttive ed economiche delle aziende interessate.

Si evidenzia che la politica degli abbattimenti per gli animali infetti (cosiddetta *stamping out*) è stata sviluppata non solo nell'ambito della lotta ed eradicazione della brucellosi bufalina ma per tutte le malattie infettive e diffuse, in linea con i provvedimenti della Commissione europea e gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).

Va ricordato che al fine di evitare con lo *stamping out* forti ripercussioni economiche sugli allevatori e sull'industria lattiero-casearia nelle zone interessate maggiormente dalla brucellosi bufalina, come le Province di Caserta e Salerno in Campania, il Ministro della salute già aveva adottato con il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84, misure straordinarie e in deroga mediante la previsione dei piani di risanamento ed eradicazione esaennali della brucellosi bufalina negli allevamenti con ultima data utile di validità stabilita per il 17 marzo 1997.

Nonostante tutto negli anni dal 1991 al 1997 il ricorso alle procedure in deroga di cui al decreto ministeriale n. 84 del 1991 non ha prodotto alcun risultato di rilievo nella Regione Campania anche a causa della scarsa collaborazione di allevatori e servizi veterinari locali, tanto che alla scadenza del termine del 17 marzo 1997 il Ministero della salute non poteva emanare i provvedimenti specifici per riconoscere le singole province della Regione indenni da brucellosi bufalina.

Le posizioni scientifiche del direttore dell'Istituto, formalmente assunte nel sopraccitato documento del 29 novembre 2004, di forte valenza pratica per gli operatori campani, provocavano una serie di reazioni da parte delle amministrazioni locali in Campania ed in particolare del sindaco di Cancellò e Arnone (Caserta) che richiedeva al Ministro della salute la convocazione urgente di un tavolo di confronto scientifico.

In secondo luogo nonostante le reiterate richieste da parte dei Servizi veterinari della Azienda sanitaria locale (AUSL) il sindaco di Cancellò e Arnone, supportato dalle richiamate assunzioni scientifiche del dottor Fenizia, ha adottato spesso delle ordinanze che si limitano a prescrivere il solo sequestro fiduciario degli allevamenti infetti e l'affidamento cautelativo degli stessi ai detentori degli animali, senza prescrivere l'obbligo della macellazione degli animali positivi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento: tali provvedimenti, per il grave pregiudizio che arrecano alla lotta ed eradicazione della brucellosi e per i rischi concreti che determinano per la tutela della salute pubblica e della sanità animale e la salubrità dei prodotti destinati al consumo umano, sono stati trasmessi per il seguito di competenza dal Ministero della salute alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Il Ministero della salute, alla luce di quanto esposto, provvedeva a sottoporre alla valutazione del Consiglio superiore di sanità la documenta-

zione scientifica proposta dal dottor Fenizia affinché esprimesse il proprio parere utile anche alla predisposizione di un *dossier* completo da sottoporre alla valutazione del Comitato scientifico dell'Unione europea.

Inoltre, si chiedeva al Consiglio superiore di sanità di verificare se:

1) la differenza genetica tra bufalo e bovino fosse tale da risultare determinante nella differente capacità immunitaria tra la specie bufalina e quella bovina alla brucellosi;

2) se la possibilità di autosterilizzazione nella specie bufalina fosse basata su evidenze scientifiche e in che misura;

3) se la strategia prospettata dal direttore dell'Istituto di Portici potesse essere considerata una alternativa valida a quella in vigore e finora adottata.

Nel corso della seduta del 15 dicembre 2005 presso il Consiglio superiore di sanità il direttore dell'IZS del Mezzogiorno, invitato a relazionare affermava tra l'altro:

«Inoltre è molto importante avere un prelievo certo che dia garanzia del risultato: attualmente non siamo sicuri se i campioni appartengono a determinati bufali, anche se è il Servizio veterinario a prenderli, più volte l'IZS ha chiesto questa garanzia di prelievo sia alla Regione, che durante le riunioni tenutesi con gli allevatori ed il Ministero. Oggi, dopo richieste insistenti, sembra che la Regione abbia cominciato a prendere in considerazione i rilievi fatti dall'IZS circa la possibile falsificazione del risultato: infatti, attraverso l'IZS, ha effettuato delle indagini anonime, dalle quali si è evidenziato, mediante analisi genetica, che i campioni di sangue di alcune partite appartenevano allo stesso animale. Il risultato emerso dalla prima ricerca anonima ha spinto a ripeterla e per questo l'IZS ha ricevuto minacce. L'Istituto zooprofilattico ha però il compito di occuparsi del risanamento del territorio e qualsiasi sospetto oppure evidenza deve essere, ed è sempre stato, denunciato. Quanto riferito è indicativo dell'attuale situazione in provincia di Caserta, per risolverla dovrebbe essere garantita la presenza attiva dell'IZS del Mezzogiorno nell'Unità di crisi ed i programmi proposti dallo stesso Istituto dovrebbero essere attuati. Se non ci si avvale dell'apporto di Enti territoriali la problematica della brucellosi bufalina in Campania non verrà risolta. I dati disponibili non sono affatto favorevoli: oggi in Campania abbiamo il 13-14 per cento di infezione; nella fase iniziale del Piano si riteneva di dover abbattere 3.000 capi, al momento sono stati abbattuti oltre 14.000 animali, su 140.000 presenti nella sola provincia di Caserta. In tal modo si mette a rischio l'allevamento bufalino, soprattutto nella provincia di Caserta ove la riduzione sino a 30-40.000 capi porterebbe ad una notevole carenza di latte e di conseguenza alla crisi di numerose aziende zootecniche. Il bufalo è un animale da preservare, occorre trovare il modo migliore per risolvere il problema al fine della sicurezza alimentare, senza penalizzare l'allevamento (...).».

Il dottor Fenizia non forniva risposte esaustive alle richieste di chiarimenti sui dati relativi alle aziende e agli animali infetti, sull'incidenza reale della malattia e soprattutto in merito alla conoscenza delle presunte irregolarità evidenziate in merito alla attendibilità dei prelievi di sangue sui capi bufalini rispetto alla univocità di identificazione del singolo animale.

In realtà il direttore in sede di confronto con gli esperti del Consiglio superiore di sanità riteneva di dover rivedere, alla luce della sperimentazione effettuata, la sua posizione in merito alla resistenza dei soggetti sieropositivi e sulla nota del 29 novembre 2004 in merito ai piani di profilassi in termini generali.

Il Consiglio superiore di sanità, a seguito di tali affermazioni nel parere del 15 dicembre 2005, sosteneva che:

1) nessun dato scientifico supporta una maggiore resistenza dei bufali alla brucellosi. Anzi, sulla base dei pochi dati di letteratura il bufalo sembrerebbe simile al bovino per quanto riguarda la sensibilità alla brucellosi;

2) nessun dato scientifico supporta l'autosterilizzazione delle bufale;

3) la letteratura presentata appare incompleta, poco congruente, non specifica e in alcuni casi troppo datata;

4) la strategia prospettata dal direttore dell'IZS del Mezzogiorno non può essere considerata, al momento attuale, una valida alternativa a quella in vigore e finora adottata. L'abbattimento degli animali sieropositivi rimane il punto fondamentale ai fini dell'eradicazione della brucellosi dal territorio nazionale. L'eradicazione è fondamentale anche e soprattutto ai fini della tutela della salute pubblica, in considerazione del fatto che la brucellosi è malattia zoonotica.

Il competente Dipartimento del Ministero della salute, sulla base delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore di sanità, risultate pienamente in linea con gli indirizzi dei piani di eradicazione della malattia sia a livello nazionale che comunitario, ha così evidenziato forti perplessità sull'operato del direttore dell'IZS del Mezzogiorno al Sottosegretario di Stato, competente nella materia per delega del Ministro *pro tempore*.

Le asserzioni sopra riportate sono state trasmesse a tutte le Procure della Repubblica della Regione Campania, per l'adozione dei provvedimenti più opportuni per la tutela della salute pubblica, in considerazione del fatto che tutte le brucellosi (ovina, bovina, bufalina) risultano essere gravi malattie trasmissibili all'uomo.

Il Ministero, alla luce di quanto esposto, ha ritenuto pertanto opportuno informare l'assessore alla sanità della Regione Campania in merito al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità circa i rilievi tecnici espressi dal dottor Fenizia, riguardo all'applicazione del piano straordinario di eradicazione della brucellosi bufalina in Campania ed in merito alla condotta dello stesso dottor Fenizia, richiedendo un intervento dell'Assessorato idoneo a ricondurre l'IZS del Mezzogiorno ad elevate capacità ope-

rative e di autorevolezza scientifica che possano contribuire in maniera definitiva all'esecuzione dei piani di eradicazione della brucellosi a livello nazionale e comunitario.

Si evidenzia, altresì, per quanto concerne le strategie adottate dal Ministero per la lotta e l'eradicazione della Blue Tongue, che in passato, il dottor Fenizia, anziché riferire nelle opportune sedi istituzionali eventuali dati scientifici in suo possesso, ha utilizzato ripetutamente i mezzi di informazione (stampa e televisione) ed ha partecipato a manifestazioni contro i provvedimenti del Ministero della salute, determinando situazioni di allarme ingiustificato tra gli allevatori, ostacolando di fatto la campagna di profilassi immunizzante, in varie regioni oltre alla Campania.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si vuole evidenziare, infine, che da nessuna comunicazione del Ministero della salute si può desumere una richiesta di sospensione o una volontà di rimuovere il dottor Fenizia dall'incarico di direttore dell'IZS del Mezzogiorno, misura che non può essere condivisa in ogni caso.

Considerata la rilevanza della questione, si dà, comunque, assicurazione che l'amministrazione continuerà ad acquisire ogni utile elemento diretto a verificare se vi siano i presupposti che giustifichino l'eventuale adozione di diversi orientamenti.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(13 ottobre 2006)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

con decreto del Ministro delle politiche agricole del 5 agosto 2004 sono state definite le disposizioni nazionali per l'attuazione della riforma della politica agricola comune di cui al Regolamento CE n. 1782/2003, Regolamento del Consiglio, del 29 settembre 2003;

l'art. 6, comma 9, del suddetto decreto prevede che la superficie minima di terreno agricolo necessario per poter concorrere all'assegnazione dei titoli all'aiuto comunitario non possa essere inferiore a 3.000 metri quadri;

il limite obbligatorio fissato a 3.000 metri quadri non deriva da alcuna disposizione comunitaria ma è stato assunto come autonoma determinazione nazionale dal Ministero competente;

nel settore delle colture olivicole la situazione fondiaria in vaste regioni del centro e del sud del Paese, in particolare di collina e di montagna, nonché in aree ad elevata vocazione specifica e di grande interesse ambientale come la costiera amalfitana o il comprensorio delle Cinque Terre, è tale da presentare una vasta diffusione di oliveti suddivisi in appezzamenti inferiori al limite sopra fissato;

ne consegue, secondo stime diffuse da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che circa 180.000 produttori olivicoli, titolari di

appezzamenti inferiori a tale limite, non potranno accedere ad alcuna forma di sostegno comunitario e che rischiano di essere inficiate anche le misure orientate al settore dai piani di sviluppo rurale delle Regioni;

i produttori titolari di piccoli appezzamenti hanno concorso, unitamente a tutti gli altri titolari, a formare il *budget* nazionale a disposizione per il settore olivicolo, definito in base alla produzione negli anni di riferimento;

l'esclusione da ogni misura di aiuto incrementa fortemente il rischio di abbandono o espianto degli oliveti, per un totale stimabile a circa 40.000 ettari, con grave danno ambientale e paesaggistico, in considerazione del particolare pregio naturalistico, della conformazione delle aree interessate e dell'importanza di tale coltura per la conservazione del suolo e delle tradizioni locali;

nel marzo del 2006 l'AGEA ha comunque inviato anche a tutti i produttori in questione la comunicazione ed i moduli per la ricognizione preventiva dei titoli, ingenerando la legittima aspettativa di assegnazione dei diritti all'aiuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente, al fine di prevenire il rischio di abbandono ed espianto degli oliveti in aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico e la riduzione della superficie impegnata da una coltura di notevole rilievo economico e tradizionale per l'agricoltura del Paese, disporre, limitatamente al settore olivicolo, una deroga al limite di 3.000 metri quadri di superficie minima per la fissazione dei titoli all'aiuto, dandone tempestiva comunicazione ai servizi della Commissione europea.

(4-00148)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, si evidenzia che l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 795/04 riconosce allo Stato membro la possibilità di determinare la dimensione minima dell'azienda agricola ai fini della fissazione iniziale del diritto agli aiuti.

Tale dimensione non può essere superiore a 0,3 ettari.

Per superficie agricola, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 795/04, si intende «l'intera superficie occupata dai seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti»; quindi, non limitata alla singola coltura delle olive.

In attuazione di tale dispositivo è stato adottato il decreto ministeriale prot. n. 1787 del 5 agosto 2004, che, all'articolo 6, paragrafo 9, ha fissato la dimensione della superficie agricola in 0,3 ettari.

Per le singole colture ciò che conta è la dimensione delle particelle agricole che, nell'ambito dei limiti indicati dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/04, è stata determinata a livello nazionale con decreto ministeriale del 15 maggio 2005 nella misura di 500 metri quadrati di superficie minima.

Pertanto, la dimensione minima di 0,3 ettari per la fissazione dei titoli all'aiuto anche per il settore olivicolo risponde pienamente ai parametri, atteso che la stessa non si riferisce alla singola particella eleggibile, per la quale come già detto sono sufficienti 500 unità di produzione, ma all'intera azienda ovvero all'unità di produzione, che può comprendere anche più colture.

Del resto, le scelte operate dall'amministrazione non si discostano da quelle già effettuate per i prodotti oggetto della prima fase di riforma della PAC.

Quanto all'invio della comunicazione per la ricognizione preventiva da parte dell'Agea, si fa presente che la stessa è stata inviata anche agli olivicoltori titolari di aziende con superficie olivicola eleggibile inferiore al limite stabilito dal decreto ministeriale, in quanto gli stessi potevano essere titolari di altre superfici aziendali agricole, non eleggibili, ma, comunque, utili al raggiungimento del limite minimo di 0,3 ettari.

Infine, si fa presente che, le operazioni di fissazione dei titoli e di richiesta di pagamento per l'anno 2006 sono scadute il 15 giugno 2006, ai sensi dell'articolo 48-*quater*, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 796/04 e dell'articolo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1187/06.

Nel quadro di riferimento normativo qui richiamato si sottolinea come, a seguito del dibattito parlamentare degli ultimi mesi e del confronto con gli operatori del settore agricolo, sia stato chiarito che il parametro della superficie non sia quello più corretto per determinare delle soglie minime per la fissazione dei titoli di aiuto.

A questo riguardo, per garantire una maggiore equità tra differenti orientamenti colturali, il criterio deve essere fissato in termini di soglia economica dell'aiuto.

In tal senso si stanno compiendo le necessarie verifiche presso la Commissione UE per supportare le modifiche regolamentari che consentano tale scelta a livello nazionale.

*Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DE CASTRO

(16 ottobre 2006)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Risultando all'interrogante che:

l'azienda Unilever ha presentato all'Agenzia per la sicurezza alimentare della Gran Bretagna la richiesta per l'avvio della procedura di autorizzazione di un nuovo ingrediente del gelato confezionato consistente nella riproduzione, con le procedure della biotecnologia, di una proteina estratta da una varietà di merluzzo che vive nelle acque più fredde dell'Atlantico (*Macrozoarces americanus*);

in relazione alla regolamentazione in vigore del sistema europeo di sicurezza degli alimenti, le autorità britanniche sono tenute a trasmettere la documentazione sul nuovo ingrediente all'Autorità europea per la sicu-

rezza alimentare (EFSA) che effettua la propria valutazione di rischio e la trasmette al Comitato dell'Unione europea di settore per la definizione del procedimento autorizzativo sul territorio comunitario;

la suddetta proteina, essendo prodotta con tecniche di manipolazione genetica, può esporre i consumatori a rischi allergenici e per il sistema immunitario, come confermato dai pareri espressi in proposito dal prof. Malcolm Hooper, docente di Chimica medica presso la Sunderland University, dal prof. Joe Cummins, docente di Genetica presso l'università dell'Ontario e dal prof. Mae Wan Ho, genetista e direttore dell'«Institute of Science in Society»;

il nuovo ingrediente verrebbe aggiunto al gelato esclusivamente per abbassare la temperatura di formazione dei cristalli di ghiaccio e consentire la realizzazione di prodotti con forme più complesse;

la Unilever è attualmente il più grande produttore mondiale di gelati industriali e controlla, attraverso i marchi Algida, Sorbetteria di Ranieri, Carte d'Or e Eldorado, oltre il 40% del mercato italiano del prodotto confezionato;

il gelato è alimento particolarmente diffuso in Italia, con 2,5 kg di consumo *pro-capite* nel periodo estivo, interessando fra l'altro categorie di consumatori particolarmente vulnerabili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente attivare i servizi competenti in materia di sicurezza alimentare affinché siano assunte tempestivamente tutte le informazioni necessarie sul nuovo ingrediente proposto dall'azienda Unilever per i gelati confezionati e sia richiesto formalmente all'EFSA di rendere pubblico il *dossier* su tale prodotto al fine di consentire una valutazione scientifica adeguatamente approfondita e partecipata.

(4-00427)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'autorità inglese responsabile in materia di sicurezza alimentare (Food Standard Agency) ha ricevuto, in data 20 giugno 2006 da parte dell'azienda Unilever la richiesta, ai sensi del regolamento 258/97/CE sui cosiddetti «novel food», di avvio della procedura di autorizzazione della sostanza «ice structuring protein», denominata ISP type III HPLC12, quale nuovo ingrediente alimentare.

La Food Standard Agency è tenuta a predisporre una relazione di valutazione iniziale da trasmettere alla Commissione dell'Unione europea, la quale, a sua volta, dovrà poi inviarla a tutti i Paesi europei; gli stessi, entro il termine di 60 giorni, potranno formulare osservazioni o, qualora ritenuto opportuno, avanzare eventuali obiezioni motivate.

In base all'esito della valutazione dell'autorità inglese o alle posizioni assunte dagli Stati membri, la procedura potrà richiedere anche la consultazione dell'European Food Safety Authority (EFSA).



Allo stato attuale, il Ministero della salute è in attesa di ricevere la relazione con il parere della Food Standard Agency circa la possibilità di autorizzare l'utilizzo del nuovo ingrediente alimentare.

Relativamente all'opportunità di rendere pubblico il *dossier* del prodotto, si fa presente che le informazioni utili sono disponibili sul sito della suddetta Agency al seguente indirizzo: <<http://www.food.gov.uk>>:

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(13 ottobre 2006)

MALABARBA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il territorio della Comunità Montana Aveto-Graveglia-Sturla è costituito dai Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, che si estendono per circa 330 chilometri quadrati nell'entroterra del Tigullio, rappresentando circa il 20% del territorio della Provincia di Genova;

il suddetto territorio è collegato alla costa e all'autostrada A12 mediante la SP26 della Val Graveglia e la SP586 della Valle dell'Aveto che, in Comune di Carasco, confluisce nella SP225 della Val Fontanabuona per poi così giungere a Chiavari;

grazie al forte impegno delle comunità locali, il territorio della Comunità Montana è in una fase di sviluppo economico: in particolare, nei comuni immediatamente retrocostieri di Mezzanego, Ne e Borzonasca la popolazione residente sta aumentando e con essa le attività economiche, mentre nella Valle dell'Aveto si assiste a un rilancio delle attività turistiche e agricole;

in seguito all'impegno delle Amministrazioni Regionale e Provinciale, negli ultimi anni sono state realizzate importanti opere infrastrutturali;

tuttavia, al fine di garantire uno sviluppo costante nel tempo, è necessario rendere più agevole e veloce il collegamento con la costa e con l'autostrada, attraverso il collegamento di viale Kasman con il casello autostradale di Lavagna ed il successivo raccordo dello stesso con la SP26 della Val Graveglia e la SP225 della Val Fontanabuona in Comune di Carasco;

la Provincia di Genova ha provveduto a realizzare il progetto preliminare di un primo lotto dei lavori che prevede il prolungamento di viale Kasman con il casello A12 di Lavagna e via Parma;

il suddetto progetto, per l'importo di circa 11 milioni di euro, è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) senza l'idonea copertura finanziaria;

la realizzazione dell'opera sopraindicata avrebbe un'immediata ricaduta positiva sull'insieme di piccole e medie imprese presenti sui terri-

tori della Val Fontanabuona, della Valle Sturla e della Val Graveglia, con conseguente sviluppo di tutto il comprensorio della Comunità Montana;

infine, l'opera suindicata migliorerebbe notevolmente la vivibilità di alcuni popolosi quartieri di Chiavari e di Lavagna,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover garantire idonee risorse finanziarie per realizzare il primo lotto del progetto di prolungamento di viale Kasman consistente nel collegamento con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma.

(4-00453)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il CIPE, proprio alla luce della rilevanza dell'intervento per la viabilità locale, ha preso atto in via tecnica del progetto preliminare relativo al prolungamento di viale Kasman in Comune di Chiavari redatto a cura della Provincia di Genova.

Una volta conclusa la fase progettuale definitiva si potrà inoltrare lo stesso progetto al CIPE per la approvazione e, in tale sede, si procederà all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(10 ottobre 2006)

TOFANI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

da articoli di stampa pubblicati, nei giorni 25, 26 e 28 luglio 2006, su alcuni quotidiani nazionali si è appresa la notizia secondo la quale l'avv. Bonetto, che rappresenta le centinaia di vittime della società Eternit, avrebbe riferito ai suoi intervistatori che i legali e/o rappresentanti della società avrebbero improvvisamente interrotto le trattative in corso per il risarcimento alle vittime e ai parenti, trattative ormai a buon punto, sempre secondo le dichiarazioni del predetto avv. Bonetto. Ciò a seguito di una improvvisa telefonata che i rappresentanti dell'Eternit avrebbero avuto con Roma («La Repubblica», martedì 25 luglio 2006, pag. 13) o addirittura con non specificati uffici del Ministero della giustizia («l'Unità», mercoledì 26 luglio 2006, pag. 7, e venerdì 28 luglio 2006, pag. 26) che avrebbero garantito circa l'approvazione in autunno di un'amnistia per le pene sino a 5 anni;

la prerogativa della concessione dell'indulto e dell'amnistia spetta esclusivamente al Parlamento,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di accertare se le notizie di stampa sopra riportate corrispondano al vero, accertando, eventualmente, l'identità degli autori di

simili affermazioni, e se esse rivestano profili meritevoli di denuncia all'autorità giudiziaria.

(4-00422)

(29 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si comunica che, stante la genericità delle notizie riportate, non è possibile verificare l'autenticità delle stesse, né tantomeno presentare denunce all'autorità giudiziaria.

Si rappresenta, inoltre, che, allo stato, non è prevista alcuna iniziativa legislativa nei termini indicati dall'interrogante.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(10 ottobre 2006)

VALPIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte tra il 14 e 15 luglio 2006, sui muri di Padova, sono apparsi volantini e scritte contenenti svastiche, minacce e frasi ingiuriose rivolte alla popolazione ebraica;

gli edifici presi di mira sono quelli simbolo della storia e della cultura della città: la sinagoga di via San Martino, il palazzo del Monte di pietà di piazza Duomo, la sede universitaria di via VIII febbraio;

la notte anti-israeliana ha poi visto un prosieguo teppistico nella zona di Prato della Valle dove sono stati incendiati tre cassonetti di rifiuti;

simili incidenti si sono verificati la notte tra il 9 e il 10 luglio, in cui il quartiere ebraico di Roma è stato imbrattato con croci celtiche, svastiche e scritte antisemite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare inchieste sulla nuova ondata di antisemitismo che sembra colpire il Paese;

quali iniziative intenda intraprendere per arginare questi atti vandalici che colpiscono la comunità ebraica italiana.

(4-00350)

(24 luglio 2006)

RISPOSTA. – Nella notte tra il 13 ed il 14 luglio 2006, a Padova, all'indomani dell'intervento armato di Israele in Libano, sono state tracciate sui muri del centro cittadino, nonché sulla facciata della Sinagoga di via San Martino e Solferino, numerose scritte ostili nei confronti dello Stato ebraico e inneggianti alla Palestina, accompagnate dai simboli della falce e del martello e della stella a cinque punte. Il tempio è stato inoltre imbrattato con un disegno nel quale la stella di Davide è assimilata alla croce uncinata nazista e con vernice rossa gettata sulla targa della comunità israelitica.

Inoltre, è stato rinvenuto un volantino recante frasi, anche in caratteri arabi, antisioniste ed antiisraeliane.

I fatti, puntualmente riferiti all'autorità giudiziaria, secondo la Questura di Padova sono riconducibili agli ambienti antagonisti cittadini, da tempo impegnati contro la politica di Israele in Cisgiordania.

L'incendio di alcuni cassonetti di rifiuti avvenuto nelle prime ore del 14 luglio, pure menzionato nell'interrogazione, considerate le modalità esecutive dell'azione criminosa e la mancanza di rivendicazioni, appare privo di collegamenti con dette scritte.

Quanto alle scritte tracciate con vernice azzurra e bianca nella notte tra il 10 e l'11 luglio nel «Ghetto» di Roma, unitamente a quattro svastiche ed una croce celtica, gli inquirenti ritengono che esse siano state tracciate durante le manifestazioni ed i festeggiamenti seguiti alla vittoria riportata nei campionati mondiali di calcio dalla squadra nazionale italiana.

I responsabili di tali episodi sono con ogni probabilità da ricercarsi tra gli appartenenti alle frange estreme della tifoseria calcistica, che già in passato, oltre ad ostentare striscioni con espressioni di matrice antisemita, hanno manifestato forte ostilità nei riguardi del Prefetto di Roma e della Digos capitolina, pure oggetto delle stesse scritte.

Il Governo, naturalmente, non sottovaluta la gravità delle manifestazioni di antisemitismo, che non feriscono soltanto la comunità ebraica, ma l'intera collettività nazionale.

Per tale ragione l'11 luglio, all'indomani del rinvenimento delle scritte di cui si è detto, il Ministro si è recato in visita alla Sinagoga di Roma, dove è stato ricevuto dal Rabbino capo di Segni e dal Presidente della Comunità ebraica di Roma, Paserman, ai quali ha espresso lo sdegno e la solidarietà del Governo.

Il 24 agosto, inoltre, l'intensificazione del fenomeno nella sua complessità, anche in relazione ad alcune prese di posizione di associazioni islamiche italiane, cui la stampa ha dato ampio risalto, è stata esaminata nel corso di una apposita riunione del Comitato contro la discriminazione e l'antisemitismo, presieduto dallo stesso Ministro.

Si assicura che è alto il livello di attenzione delle Forze dell'ordine con riguardo ai luoghi simbolo del mondo ebraico e a quelli più rappresentativi della sua cultura.

*Il Vice Ministro dell'interno*

MINNITI

(12 ottobre 2006)

---

ZUCCHERINI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

nella XIV legislatura con interrogazione parlamentare a risposta scritta 4-09709 il senatore Luigi Malabarba ha denunciato una grave ed estesa «parentopoli» esistente all'interno dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri di Castrovillari determinata dal Dirigente scolastico

con assunzioni di parenti dello stesso Dirigente scolastico, del Direttore dei servizi generali amministrativi (SGA) e del Vicepresidente;

la denuncia, nello specifico, ha riguardato l'assunzione del figlio e del nipote del Dirigente scolastico; vari incarichi conferiti alla stessa moglie del Dirigente scolastico; l'assunzione della moglie del Vicepresidente, contraente e sottoscrittore del contratto d'opera siglato in favore del figlio del Dirigente scolastico; l'assunzione con contratti d'opera della moglie e di ben due figli del Direttore SGA;

la denunciata «parentopoli» è stata riportata, in più occasioni, dalla stampa locale;

il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Calabria ha disposto una visita ispettiva che ha rilevato «la presenza di irregolarità nella gestione amministrativa dell'istituzione scolastica e, per le circostanze segnalate dall'ispettore – evidentemente, vera e propria *notitia criminis* – ha provveduto ad inviare il rapporto ispettivo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari»;

il Dirigente generale dell'USR per la Calabria pur assicurando «... che non mancherà di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari», ad oggi, nonostante l'accertata «parentopoli», non ha adottato, sorprendentemente, alcun provvedimento,

si chiede di sapere:

per quale motivo non sia stato adottato, *in primis*, il recesso per giusta causa regolato *ex art.* 2119 del codice civile e art. 30, secondo comma, contratto collettivo di lavoro dei dirigenti scolastici sottoscritto in data 11 aprile 2006, atteso che, nella fattispecie, si sono sicuramente verificati «... fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro»;

per quale motivo, in armonia con quanto disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002 dal Dirigente dell'USR per la Calabria e le organizzazioni sindacali, non sia stato disposto l'avvicendamento immediato della Dirigenza presso l'istituto alberghiero.

(4-00227)

(4 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con provvedimento del 13 luglio 2006, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha disposto l'avvicendamento della dirigenza scolastica presso l'Istituto professionale per i servizi sociali ed alberghieri di Castrovillari (Cosenza) a decorrere dal 1° settembre 2006; pertanto, dalla stessa data il dirigente menzionato nell'interrogazione è assegnato ad altra istituzione scolastica della provincia di Cosenza.

È noto che il provvedimento di avvicendamento è stato preceduto da un'ispezione disposta dal Direttore scolastico regionale presso il suddetto Istituto in data 20 dicembre 2005 e che delle risultanze ispettive è stato

inviato rapporto alla Procura della Repubblica di Castrovillari, per l'accertamento di eventuali responsabilità di rilevanza penale a carico del dirigente in parola.

Quanto alla responsabilità dirigenziale di risultato, la stessa sarà valutata nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. dei dirigenti dell'area V della dirigenza scolastica.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(4 ottobre 2006)

ZUCCHERINI, BRUTTI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture.* –  
Premesso che:

la strada statale 219 Pian d'Assino attraversa in molte sue parti le frazioni della città di Gubbio;

sulla 219 si riversa gran parte del traffico pesante legato ad aziende *leader* nel settore del cemento con stabilimenti di produzione in Gubbio;

sulla 219 sono avvenute nel tempo decine di incidenti mortali, e per questo le comunità locali hanno dato vita a varie manifestazioni anche con blocchi del traffico;

dopo una serie di incontri di carattere istituzionale tra Regione Umbria, Anas nazionale e compartimentale, Comune di Gubbio e parlamentari della XIV legislatura eletti all'interno di quel territorio, si giunse alla definizione di un percorso che prevedeva: progettazione esecutiva dell'opera (impegno mantenuto), progetto approvato, anticipazione dei fondi necessari da parte della Regione Umbria, stazione appaltante Anas compartimentale, bando di gara in tempi brevi,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui se il progetto esecutivo è pronto, e la Regione ha anticipato i fondi necessari, i lavori non partano;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover convocare al più presto un incontro istituzionale per chiarire aspetti perlomeno singolari che, pur in presenza di progetto e copertura finanziaria, vedono ad oggi ancora bloccati i lavori.

(4-00432)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati dalla competente ANAS s.p.a..

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, la competenza relativa alla strada statale 219 è stata trasferita dall'ANAS alla Regione Umbria. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2006, la competenza è stata riassegnata ad ANAS a partire dal 10 aprile 2006.

L'amministrazione regionale ha predisposto il progetto esecutivo dell'ammodernamento della strada statale 219, tratto Madonna del Ponte – Mocaiana e nel marzo 2006 è stata stipulata tra Regione ed ANAS una convenzione per la realizzazione della nuova infrastruttura.

I principali termini di tale convenzione prevedono che la Regione apporti tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo che ANAS riterrà necessarie, che l'infrastruttura sia costruita da ANAS e che la Regione anticipi la somma di 27.166.000 euro per la costruzione, somma che sarà rimborsata da ANAS non appena la stessa avrà ricevuto i relativi finanziamenti.

Come da Convenzione, in data 8 agosto 2006 la Regione Umbria ha consegnato ad ANAS il progetto esecutivo che risulta, attualmente, nella fase di verifica da parte delle competenti strutture della società stradale; all'esito di tale verifica, prevista per l'inizio del 2007, sarà possibile attivare la procedura di gara.

In merito, infine, ai lamentati ritardi, l'ANAS, premettendo che devono ancora essere ultimate le attività relative alla progettazione, evidenzia che nel periodo compreso tra l'anno 2000 e l'anno 2006, la strada statale 219 è stata interessata da due cambiamenti di gestione passando, in un primo momento dall'ANAS alla Regione e, successivamente, dalla Regione nuovamente all'ANAS.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(10 ottobre 2006)

---

